



Il Consiglio federale svizzero

Le Commissioni della gestione e le  
Commissioni delle finanze delle  
Camere federali

---

## **Accordo concernente il rapporto sulla gestione del personale**

**concluso tra**

**le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze  
delle Camere federali**

**e**

**il Consiglio federale**

### **1. Base legale**

Conformemente all'articolo 5 LPers<sup>1</sup>, il Consiglio federale coordina e dirige l'attuazione della politica del personale. Verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi della legge; rende conto alle Camere federali di tali verifiche e propone loro tempestivamente le misure necessarie. Stabilisce d'intesa con le commissioni parlamentari di vigilanza la forma e il contenuto di tali rapporti.

### **2. Campo d'applicazione**

L'accordo si estende alle unità organizzative seguenti:

*2.1 Amministrazione federale, Servizi del Parlamento e tribunali federali.*

Ne fanno parte tutte le unità amministrative di questi settori, incluse le unità GEMAP.

*2.2 Unità autonome della Confederazione* il cui personale sottostà alla LPers o la cui regolamentazione legale speciale giustifica rapporti d'impiego retti dal diritto pubblico sotto la responsabilità suprema del Consiglio federale. L'elenco di queste unità amministrative figura nell'allegato.

Se sono instaurati rapporti d'impiego basati sulle succitate leggi speciali di diritto pubblico o se queste ultime sono modificate, il Consiglio federale veglia affinché l'obbligo di presentare rapporto ai sensi del presente accordo sia disciplinato.

Se un'unità amministrativa non sottostà all'obbligo legale di presentare rapporto, il dipartimento competente chiarisce direttamente con la stessa se è comunque disposta a sottoporvisi volontariamente. La corrispondenza scambiata in questo contesto con l'unità amministrativa interessata è trasmessa per conoscenza alle commissioni di vigilanza.

---

<sup>1</sup> RS 172.220.1

Se sono create nuove unità autonome il cui personale sottostà alla LPers oppure fondate su una legge speciale di diritto pubblico, se unità amministrative si sono sottoposte volontariamente all'obbligo di presentare rapporto o se unità amministrative hanno cessato di esistere, a titolo informativo il Consiglio federale trasmette alle commissioni di vigilanza un allegato aggiornato.

Il rapporto sull'attuazione dell'articolo 6a LPers (rapporto sul salario dei quadri) non è oggetto del presente accordo.

### **3. Competenze**

I rapporti sono destinati alle Commissioni della gestione e alle Commissioni delle finanze delle Camere federali. Sono allestiti:

- dal Consiglio federale per l'Amministrazione federale, i Servizi del Parlamento e i tribunali federali;
- dal Consiglio federale per le unità autonome. Il Consiglio federale esprime un parere in merito a questi rapporti.

### **4. Contenuto e forma dei rapporti**

#### *4.1 Aspetti generali*

I rapporti presentano, sotto forma di grafici o tabelle, una serie di cifre chiave commentate relative all'attuazione della legge sul personale federale. Il Consiglio federale adotta i rapporti destinati alle commissioni di vigilanza contemporaneamente al messaggio concernente il consuntivo della Confederazione.

#### *4.2 Amministrazione federale, Servizi del Parlamento e tribunali federali*

I rapporti presentano tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 21 OPers<sup>2</sup> come anche dati relativi a tematiche e sviluppi afferenti alla politica del personale.

In linea di massima, le informazioni sono suddivise nei due rapporti seguenti:

- a) Documentazione complementare al consuntivo e al preventivo della Confederazione:
  - Informazioni sugli aspetti finanziari quali l'impiego dei crediti, gli investimenti nelle risorse umane e i costi di misure speciali relative al personale. Tra queste rientrano segnatamente l'evoluzione degli effettivi e dei costi del personale, i pensionamenti anticipati come anche le misure e le prestazioni supplementari del datore di lavoro in caso di ristrutturazioni.
- b) Rapporto sulla gestione del personale
  - Valutazione globale della politica del personale attuata dal Consiglio federale: questa valutazione stila un bilancio dell'esercizio trascorso e fornisce una prima panoramica di quello in corso.
  - Modifiche del diritto del personale: il rapporto presenta le modifiche delle disposizioni esecutive e i decreti del Consiglio federale rilevanti in materia di politica del personale.

---

<sup>2</sup> RS 172.220.111.3

- Cifre chiave e indicatori concernenti l'attuazione della politica del personale: informazioni sulla composizione degli effettivi e di altri aspetti legati alla politica del personale. Tra queste rientrano segnatamente il potenziale umano, la quota di fluttuazione del personale, le assunzioni, l'applicazione del sistema salariale, il pagamento di premi e indennità, la ripartizione secondo il sesso e la lingua, la quota di persone in formazione, l'integrazione dei disabili, le indennità di partenza, le attività accessorie autorizzate e l'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi nonché i principali risultati dell'inchiesta periodica concernente il personale. Per quanto attiene alle unità organizzative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, le cifre chiave principali devono essere presentate separatamente per ciascun dipartimento, la Cancelleria federale, i Servizi del Parlamento e i tribunali.

All'occorrenza, tali rapporti sono completati da ulteriori informazioni e cifre chiave.

#### 4.3 Unità autonome

Le unità autonome stilano il rispettivo rapporto sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza quadro relativa alla LPers.<sup>3</sup>

### 5. Entrata in vigore

Il presente accordo sostituisce quello concluso nel giugno 2006 tra il Consiglio federale e le commissioni di vigilanza.

3003 Berna, 27 gennaio 2010

#### Per le commissioni di vigilanza delle Camere federali:

Il presidente

Commissione della gestione  
del Consiglio nazionale

M. Roth-Bernasconi

Commissione delle finanze  
del Consiglio nazionale

M. Kiener Nellen

Commissione della gestione  
del Consiglio degli Stati

C. Janiak

Commissione delle finanze  
del Consiglio degli Stati

P. Freitag

#### Per il Consiglio federale:

la cancelliera della  
Confederazione

C. Casanova

la presidente della  
Confederazione

D. Leuthard

---

<sup>3</sup> RS 172.220.11

**Unità amministrative sottoposte all'obbligo di presentare rapporto secondo il numero 2.2, campo d'applicazione:**

<b>Unità amministrativa</b>	<b>Dipartimento</b>
• Settore dei PF compresi gli istituti di ricerca	DFI
• Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)*	DFI
• Istituto federale della proprietà Intellettuale (IPI)*	DFGP
• Cassa pensioni PUBBLICA	DFF
• Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)*	DFF
• Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)	DFE
• Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)*	DATEC
• Ferrovie federali svizzere (FFS)	DATEC
• La Posta svizzera	DATEC

L'aggiornamento di questo elenco avviene conformemente alla procedura di cui al numero 2.2. I dipartimenti competenti in materia adottano le misure necessarie.

\* I rapporti d'impiego di queste unità amministrative non sono disciplinati dalla LPers ma da leggi speciali. Si tratta di un rapporto facoltativo ai sensi del presente accordo.